

Allegato A) alla delibera di _____ -

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE 2017 DELLA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA E DELLA CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI ANNUALITÀ 2017

TRA

- la PROVINCIA DI RIMINI rappresentata in questo atto da.....;

E

- la DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA rappresentata in questo atto da.....;

PREMESSO CHE

- il processo di riordino istituzionale avviato con la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha delineato un nuovo modello istituzionale delle province che si configurano oggi come enti intermedi di area vasta di secondo livello;
- la Regione Emilia Romagna ha adottato la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”,
- con la L.R. 4/2016 “Ordinamento turistico regionale – sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1998, n.7 Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e la commercializzazione turistica” sono state definite le Destinazioni turistiche di interesse regionale quali enti pubblici strumentali degli enti locali dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile;
- con delibera di Giunta regionale n.212 del 27/02/2017 “Istituzione dell’area vasta a finalità turistica delle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e della Destinazione turistica Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini). Approvazione dello statuto” è avvenuta l’istituzione della Destinazione turistica Romagna;
- in sede regionale si evidenzia l’urgenza di elaborare e porre in essere il Programma Annuale delle Attività Turistiche 2017 della DT Romagna;
- attualmente l’organizzazione interna della DT risulta incompleta e pertanto risulta oggettivamente

impossibile affidare alla medesima DT la gestione del citato Programma 2017;

- l'attuale situazione della DT, sotto il profilo finanziario e delle risorse umane disponibili, determina la necessità di adottare un diverso modello organizzativo per non disperdere, ulteriormente, il patrimonio tecnico e le competenze del personale;
- la Provincia di Rimini seppur al minimo della sua dotazione è dotata di piena autonomia gestionale e ha le giuste competenze per continuare a gestire in questa fase di transizione le risorse legate al Programma di cui sopra;
- dal 1/1/2018 il personale oggi distaccato presso le Province aderenti alla DT Romagna sarà distaccato, previo loro consenso, presso la DT Romagna, e pertanto la Provincia di Rimini necessiterà di collaborazione al fine di concludere i procedimenti del 2017 inerenti il PTPL 2017;
- l'assemblea dei soci della DT Romagna nella seduta dell'11 agosto 2017 ha approvato la proposta di Programma Annuale delle Attività Turistiche 2017, all. A parte integrante e sostanziale del presente atto ed ha individuato quale soggetto delegato ad attuare il Programma 2017 della Destinazione turistica Romagna, la Provincia di Rimini, demandando al Consiglio di Amministrazione della Destinazione turistica Romagna l'individuazione delle azioni specifiche di realizzazione del progetto di Avvio della Destinazione turistica Romagna sia sotto il profilo logistico, identitario che strategico;

RICHIAMATI

- la deliberazione di G.R. 1273 del 2 agosto 2017 la RER ha assegnato provvisoriamente un budget a favore della Destinazione Turistica Romagna pari a 600.000 euro per l'attuazione del Programma delle attività turistiche 2017;
 - la lettera della DT Romagna del 25/09/2017 con cui si comunicava alla Provincia di Rimini la necessità di avviare l'iter per l'attuazione del Programma 2017 in seno alla Provincia quale unico interlocutore della Regione Emilia Romagna, non essendo la DT Romagna ancora dotata di propria autonomia organizzativa e finanziaria, come intendimento di 4 territori provinciali e di 53 soci pubblici per quasi 100 enti territoriali;

CONSIDERATO

- la necessità della DT Romagna di disporre urgentemente delle risorse per l'attuazione del Programma annuale delle attività turistiche 2017, quale intendimento di 4 territori

provinciali;

- lo strumento della convenzione consente agli enti pubblici di unire le proprie risorse per assicurare i servizi, garantendone un livello di qualità superiore e contemporaneamente efficienza, efficacia ed economicità;
- in base all'art. 15 comma 1, della L. 7-8-1990, n. 241, "*... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- Richiamato l'art. 30, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
- La Provincia di Rimini, in quanto ente realizzatore con altri enti territoriali della Destinazione Turistica Romagna ed ente sul cui territorio è situata la sede legale ed operativa della Destinazione Turistica Romagna;
- Il periodo di transizione entro il quale la DT Romagna dovrà dotarsi di autonomia gestionale contabile che fiscale;
- che il citato Programma 2017 può configurarsi quale integrazione straordinaria e finalizzata del PTPL della Provincia di Rimini per l'anno 2017, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. 4/2016;
- l'intendimento della DT Romagna di individuare la Provincia di Rimini quale soggetto idoneo ed unico interlocutore della Regione Emilia Romagna, in merito all'assegnazione dei fondi per l'anno 2017 alla DT;

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto e finalità della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'attuazione del Programma delle attività turistiche 2017 della Destinazione Turistica Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini).

La Destinazione Turistica Romagna individua nella Provincia di Rimini il soggetto idoneo e strutturato a darne attuazione.

ART. 2 – Organizzazione

La Provincia di Rimini, quale soggetto strutturato e competente, si impegna a:

- 1) gestire i procedimenti legati all'attuazione del Programma annuale delle attività turistiche 2017 della DT Romagna (ente strumentale degli enti locali delle 4 Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), di cui all'allegato A alla presente convenzione, quale integrazione straordinaria del PTPL 2017, su mandato dell'assemblea dei soci della DT Romagna, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente e sulla base delle azioni programmate in sede di CDA della DT Romagna, di cui all'allegato B alla presente convenzione;
- 2) Dare attuazione agli adempimenti in tema di trasparenza agli atti degli organi, Assemblea dei soci e Consiglio di Amministrazione della DT Romagna, nella sezione "altri enti".

La DT Romagna, sin d'ora, si impegna a mettere a disposizione della Provincia di Rimini le risorse umane che venissero distaccate presso la stessa per la conclusione dei procedimenti legati all'attuazione del PTPL 2017 della Provincia di Rimini nonché dei procedimenti legati all'attuazione del Programma annuale delle attività turistiche 2017 della DT Romagna gestito dalla Provincia di Rimini.

ART. 3 – Risorse finanziarie

La Provincia di Rimini curerà la domanda di contributo integrativo da presentare alla Regione Emilia Romagna per il sostegno dell'attuazione del percorso di avviamento della DT Romagna e della contestuale realizzazione del Programma Annuale delle Attività 2017 (All.A), nonché tutti gli atti conseguenti relativi alla sua attuazione.

ART. 4 – Beni e servizi acquisiti

Fin d'ora, le parti concordano che tutti i beni ed i servizi, nonché le risultanze delle analisi e delle attività svolte, acquisiti dalla Provincia di Rimini per conto della DT Romagna nell'ambito dell'attuazione del Programma annuale delle attività turistiche 2017 saranno ceduti dalla Provincia alla DT senza alcun gravame di oneri per la DT Romagna, non appena la stessa sarà pienamente operativa.

ART. 5 - Durata e decorrenza della convenzione

La presente convenzione ha durata fino al 30 giugno 2018.

Alla scadenza potrà essere rinnovata, previa adozione, da parte di ciascun Ente, di idoneo provvedimento e con le modifiche che si riterranno opportune per migliorare ed ottimizzare lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 6 - Recesso

Ciascuna parte potrà esercitare il recesso dalla presente convenzione con preavviso minimo di 3 mesi.

ART. 7 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione bonaria le controversie sono deferite al giudice competente.

ART. 8 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

ART. 9 - Rinvio

Per quanto non regolato o specificamente richiamato dalla Convenzione, si fa rinvio alla vigente disciplina normativa e contrattuale.

Letto confermato e sottoscritto.